

# La figura professionale dell'operatore forestale

di Stefano Berti

La sempre maggiore attenzione alle problematiche ambientali e alla necessità di gestire il territorio in maniera corretta rispettando i criteri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica comporta doverosamente il ricorso a figure professionali in grado di garantire il rispetto di tali criteri. In considerazione della rilevante superficie ricoperta da foreste a livello nazionale ma, soprattutto, dell'importanza che queste rivestono per la salvaguardia del territorio in termini di stabilità dei versanti e del controllo idrogeologico, di valorizzazione economica della materia prima legno e degli altri prodotti non legnosi, di fruizione per scopi ricreativi e di tutte le altre funzioni che un bosco o un impianto di arboricoltura può offrire, è quindi necessario che gli interventi colturali siano effettuati da personale competente, con adeguate conoscenze e abilità operative. In questo contesto si inserisce la norma UNI 11660 "Attività professionali non regolamentate - Operatore forestale - Requisiti di conoscenza, abilità, competenza", pubblicata nel novembre 2016, che definisce i requisiti relativi alla figura dell'operatore forestale, ossia del soggetto professionale operante nell'ambito delle attività di utilizzazione forestale nel comparto della filiera bosco-legno-energia e delle utilizzazioni in arboricoltura. La richiesta della messa allo studio della norma è stata avanzata da UNIF (Unione Nazionale per l'Innovazione scientifica Forestale), supportata da alcune Regioni, EFESC-Italia (*European Forestry and Environmental Skills*

*Council*), esponenti del mondo accademico e della ricerca, e la Commissione Tecnica Legno l'ha sviluppata attraverso il suo Gruppo di Lavoro "Legno non strutturale".

Il documento copre un vuoto normativo importante; oltre alla mancanza di un riferimento alla figura professionale in Italia, a differenza di altri Paesi dell'Unione Europea, non esiste un percorso formativo per la professione di "operatore forestale". Coloro che attualmente lavorano nel bosco provengono da vecchie famiglie di boscaioli o da altri Paesi che, spesso, si trovano ad usare la motosega o un trattore o la semplice accetta senza conoscenze, con indubbi rischi per la salute propria e degli eventuali colleghi, senza contare il minor valore degli assortimenti ritratti e gli inevitabili danni ambientali e colturali. Alcune regioni hanno istituito un patentino per coloro che usano la motosega, ma con modalità molto differenti rispetto agli altri Paesi dell'Unione che prevedono corsi di formazione di base di durata compresa fra 6 e 12 mesi e corsi di aggiornamento continui.

Nella stesura del documento sono state seguite le regole generali, individuate da UNI, relative al metodo e alla struttura di tutte le norme riguardanti le attività professionali non regolamentate; in particolare è stata assicurata la coerenza con il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF), prestando particolare attenzione alla terminologia, alle modalità di espressione delle qualifiche e all'applicazione del principio secondo il quale sono determinanti i "risultati dell'apprendimento" e non il percorso effettuato.

La UNI 11660 definisce i compiti e le attività specifiche proprie della figura professionale dell'operatore forestale indicando la capacità di operare in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente nei lavori di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco di latifoglie e/o conifere, con particolare attenzione agli aspetti relativi al sistema ambiente-macchine-operatore e alla sicurezza. L'operatore deve conoscere la funzione e l'impiego delle principali macchine ed attrezzature forestali compresa la loro manutenzione, i principi della gestione del bosco, comprendendo la finalità degli interventi selvicolturali; deve applicare le nozioni di ergonomia nel lavoro con le macchine e gli attrezzi di competenza e le norme di comportamento sicuro; deve conoscere ed utilizzare correttamente i dispositivi di protezione per prevenire gli infortuni.





Le conoscenze, abilità e competenze associate all'attività professionale individuano differenti profili.

In sintesi:

- **Operatore Forestale (EQF 1)** - Nelle operazioni di taglio è in grado di utilizzare, in sicurezza, motosega e attrezzi manuali per l'abbattimento e l'allestimento di alberi in condizioni non complesse e può effettuare la manutenzione della motosega; nelle operazioni di esbosco è in grado di svolgere, in sicurezza, le operazioni di base (es. trasporto materiale, posizionamento ed uso accessori, "tiro" della traente/fune di sollevamento - verricello o gru a cavo - fino al carico, legatura del carico, attacco e distacco del carico); nell'organizzazione del lavoro è in grado di valutare la propria capacità d'intervento in riferimento ai rischi e al piano di lavoro e conosce ed è in grado di impiegare correttamente i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e i dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature che utilizza.
- **Operatore Forestale Specializzato (EQF 2 o EQF 3 a seguito di esame)** - oltre a quanto previsto nel profilo dell'operatore forestale può procedere all'abbattimento e all'allestimento di alberi anche in condizioni complesse; nell'esbosco è in grado di utilizzare in sicurezza macchine (es. trattore, verricello, gabbie, rimorchio, gru idraulica) e/o animali da soma o da tiro, altre attrezzature (es. risine); è in grado di organizzare il luogo di lavoro e l'area d'intervento di sua competenza; collabora e coordina le attività eseguite in caso di impiego combinato con altri sistemi di lavoro e nel caso di utilizzo di macchine operatrici specializzate.
- **Conduttore di gru a cavo forestali (EQF 2 o EQF 3 a seguito di esame)** - oltre a quanto previsto nel profilo dell'operatore forestale è in grado di dimensionare, installare impianti di gru a cavo forestali ed operare in sicurezza nell'esbosco aereo compresa la meccanizzazione delle operazioni allo scarico.
- **Conduttore macchine operatrici specializzate (EQF 2 o EQF 3 a seguito di esame)** - oltre alle competenze di uno o più degli altri profili, è in grado di utilizzare in sicurezza macchine operatrici specializzate (per esempio forwarder, harvester), in modo indipendente e/o combinato con altri sistemi di lavoro; è in grado di organizzare la sua attività, l'area di lavoro di sua competenza e le diverse attività eseguite in caso d'impiego combinato con altri sistemi di lavoro.



#### RIFERIMENTI LEGISLATIVI APPLICABILI

- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'Istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);
- D. Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013 - "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- Legge 14 gennaio 2013, n. 4 - "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" (G.U. Serie Generale n.22 del 26-1-2013);
- Accordo Stato-Regioni firmato il 20-12-2012 - "Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo delle qualificazioni" (EQF), istituito con la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008;
- Raccomandazione del Consiglio Unione Europea del 20 dicembre 2012 sulla "Convalida apprendimento non formale e informale" del 20/12/2012.

Nella norma viene specificato che per l'apprendimento formale (da attività formative con rilascio di titoli), informale (da esperienze lavorative) e non formale (attività formative senza rilascio di titoli) le metodologie e i soggetti che effettuano la valutazione sono individuati secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente.

L'entrata in vigore della UNI 11660, con il riconoscimento della figura dell'operatore forestale nei suoi differenti profili, contribuirà a mantenere o aumentare la sostenibilità degli interventi nel bosco e negli impianti di arboricoltura da legno, per la valorizzazione degli assortimenti e il contenimento degli impatti ambientali; è sicuramente un utile strumento per gli Enti pubblici e privati, per il mercato in genere, che possono avvalersi di competenze e professionalità da utilizzare per una gestione sostenibile del patrimonio forestale in particolare e del territorio in generale.

**Stefano Berti**

*Presidente UNI/CT 022 - Legno*



#### FOREST OPERATOR: KNOWLEDGE, SKILL AND COMPETENCE REQUIREMENTS

*The standard UNI 11660 defines the requirements on forest operator professional activity, ie professional operator working within the context of forest activities in the chain sector of the forest-wood-energy and forest utilization.*

*More details in this article.*